




PROGETTO PER LA RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E FRAZIONI DIFFERENZIATE NONCHE' DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER N°12 COMUNI.

Comuni interessati: Altofonte, Balestrate, Carini, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Terrasini, Torretta, Trappeto, Villabate.

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO NORMATIVO



S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA
PROGETTO PER LA RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E FRAZIONI
DIFFERENZIATE NONCHE' DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI TERRITORI NEI COMUNI DI
.....

CONTRATTO D'APPALTO NORMATIVO

Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 9/2010 e ss.mm. ii. in 12 Comuni del territorio della SRR Palermo area Metropolitana

C.I.G.

Codice U...R...C.....

Importo al netto del ribasso d'asta dello%: € iva esclusa, oneri per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta € iva esclusa, per un importo complessivo dell'appalto pari ad €

L'anno duemilavent....., il giornodel mese di (...../.....), presso la sede amministrativa della S.R.R. Palermo Area Metropolitana in Palermo Via Resuttana 358, sono presenti:

- La S.R.R. Palermo Area Metropolitana con sede in Palermo , p.zza Pretoria 1., Partita IVA 06269510829, nella persona del Presidente pro-tempore, nato il a, ivi residente in, C.F....., come Ente regolatore;

La Società, dall'altra parte;

VISTI

- Lo Statuto della Regione Siciliana;
- Il D.lgs n.152/2006;
- Il Dlgs n.36/2023;
- Il D.lgs n.201/2022
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 – n. 207;
- Il Dlgs n.81/2008;
- Le Disposizioni del Codice Civile art.1655-1677;
- La L.R. n.9/2010;
- Lo Statuto sociale della SRR Palermo Area Metropolitana approvato con l'Atto costitutivo del 18/12/2013 n. repertorio 5717 raccolta n.4413 del dott. Dario Ricolo, Notaio in Partinico.

CONSIDERATO

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Srr Palermo Area Metropolitana, s.c.p.a. è la società consortile di capitali costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art. 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n.152/2006;
- che in ragione di ciò, giusta iniziale Deliberazione del C.d.A. di cui al verbale d'adunanza n. del è stata formalmente promossa l'iniziativa d'appalto per l'individuazione del contraente a beneficio dei Comuni d'ambito dio e, ciò, mediante procedura aperta a quattro lotti disciplinata - per quanto allo stato di fatto compatibile con il contesto normativo locale - secondo la normativa vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 108 del Codice dei Contratti Pubblici (cfr. D.Lgs 36/2023);
- che tutti gli atti afferenti alla fase preliminare e preparatoria della gara, predisposti per quanto di propria competenza dagli Uffici all'uopo precostituiti, sono stati sottoposti al preventivo vaglio delle singole Amministrazioni Comunali direttamente coinvolte e beneficiarie delle prestazioni del servizio in oggetto, e, ciò, al fine che le medesime amministrazioni potessero prendere ufficialmente atto della definita previsione progettuale, nonché potessero assicurare la formale ed imprescindibile assunzione del relativo impegno economico - finanziario pro - quota ad esse stesse direttamente ascrivibile, per l'integrale copertura dei costi discendenti dall'affidamento dell'intervento in trattazione;
- che l'appalto è conseguentemente finanziato, per i servizi assoggettati al perimetro gestionale ARERA (Del. 363/2021 art.1 c.2) direttamente e sostanzialmente, con fondi propri di bilancio di ogni singolo Comune beneficiario, fruitore quota-parte delle prestazioni oggetto d'affidamento, i cui importi saranno derivanti dal gettito della relativa e vigente tassazione locale in materia di rifiuti solidi urbani (TARI); per i servizi extra perimetro ARERA con fondi del bilancio comunale od altro;
- che gli indispensabili provvedimenti amministrativi di approvazione e copertura finanziaria di esclusiva competenza, sono stati definiti secondo i tempi e le modalità riportati nella seguente tabella di riepilogo:

	Comune	Tipo provvedimento	Provvedimento
1	Delibera di Consiglio Comunale	n. ... del
2	Delibera di Consiglio Comunale	n. ... del
3	Delibera di Giunta	n. ... del
..			

- che con deliberazione di cui al verbale d'adunanza n. .. del, il C.d.A della SRR ha definitivamente preso atto ed approvato tutto l'iter tecnico-amministrativo posto in essere per la realizzazione dell'intervento in trattazione asseverando, al contempo, la conformità del relativo progetto esecutivo al vigente Piano d'Ambito della stessa Società e demandando, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente del C.d.A ed al RUP ogni successivo e consequenziale adempimento di rito per la formale indizione dell'incanto;
- che presso la Sezione Territoriale dell'UREGA di Palermo, nelle sedute di cui ai verbali n. del .../.../..... si è svolta la gara di che trattasi, con la quale si è determinata l'aggiudicazione provvisoria, con un ribasso dello relativamente ai comuni del lotto.....

ed un punteggio complessivo pari a di cui per l'offerta tecnica e punti per l'offerta economica alla ditta, con sede in Via, n....., città di – P.Iva

- che con delibera del C.d.A. del/..../20... la quale approva il verbale n.... del della Sezione Territoriale dell'U.R.G. di Palermo che attribuisce alla ditta, con sede in Via n. – P.Iva, l'aggiudicazione provvisoria con un punteggio complessivo pari a di cui per l'offerta tecnica e punti per l'offerta economica.

- che avendo già ricevuto l'ultima delle certificazioni necessarie alla verifica dei requisiti, si può procedere alla stipula del contratto/ (SOTTO RISERVA DI LEGGE) (art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs 159/2011) .

- che ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010 in data con verbale di aggiudicazione provvisoria l'U.R.G. ha aggiudicato la gara d'appalto per l'affidamento del servizio gestione integrata dei rifiuti per i Comuni facenti parte del Lotto n°..... di cui fanno parte i comuni di:.....alla Ditta

- che in data .././202. il C.d.A della Srr Palermo Area Metropolitana ha deliberato e preso atto del verbale di aggiudicazione dell'URG del .././202. con verbale n. .. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale.

- che nella Delibera del CdA del .././202.. viene specificato che la gara d'appalto non impegna economicamente e quindi finanziariamente la SRR in quanto l'affidamento viene effettuato in nome e per conto dei comuni consorziati così come previsto dall'art. 15 comma 1 L.R. n.9/2010;

- che i .. Comuni oggetto della gara d'appalto hanno fornito le Delibere di C.C. attestanti l'approvazione dell'Ente e il relativo impegno finanziario assunto pro quota;

- che il RUP,, con determina n. ... del .././202. ha preso atto che la ditta aggiudicataria del servizio è la dittacon sede in Via n. ..., Città di – P.Iva, ha effettuato i controlli di rito propedeutici alla sottoscrizione del contratto normativo e dei contratti attuativi.

Viste le sopracitate considerazioni, che fanno parte integrante della presente scrittura, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto normativo, in prosieguo denominato Contratto, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra gli attori del servizio integrato di gestione dei rifiuti (di seguito Servizio), quali la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti denominata S.R.R. Palermo Area Metropolitana, i Comuni del territorio compresi nel territorio della SRR Palermo Area Metropolitana appresso elencati e il Soggetto incaricato di svolgere il servizio integrato di gestione dei rifiuti nei comuni appresso elencati, d'ora in avanti Gestore.

2. Il presente appalto riguarda i Comuni di Altofonte, Balestrate, Carini, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola Delle Femmine, Montelepre, Terrasini, Torretta, Trappeto, Villabate.

Art.2

Carattere dei servizi

3. I servizi oggetto del presente appalto, sono ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposti alla normativa dettata dall'art.178, 1° comma del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., finalizzati ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

4. Tutti i servizi affidati con il presente appalto, essendo a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali ed indispensabili, non possono essere sospesi o abbandonati per nessun motivo tranne i casi di forza maggiore.

5. Al Gestore è affidato in esclusiva il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana prodotti nei Comuni prima indicati,

6. Il Gestore svolge le attività su tutti i Comuni oggetto dell'appalto ed alle condizioni previste dal contratto normativo, secondo quanto disposto nel contratto di appalto attuativo. Comprende in particolare "le attività di spazzamento, raccolta e trasporto agli impianti di destino finale, di smaltimento e/o trattamento e recupero, dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica" specificamente indicati nelle singole relazioni progettuali e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare di Gara e dal Progetto Tecnico/relazione migliorativa offerto dalla aggiudicataria in sede di gara, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

7. Il gestore è onerato del rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 giugno 2002 (Criteri Ambientali Minimi).

8. I servizi oggetto dell'appalto, dettagliati nei piani-progetto dei singoli comuni, sono essenzialmente i seguenti:

1) Servizi raccolta porta a porta delle seguenti frazioni di rifiuto:

- Frazione organica;
- Carta e cartone;
- Cartone dedicato UND;
- Plastica;
- Metalli;
- Vetro;
- Rifiuti non riciclabili e pannolini;

2) Servizi raccolta a domicilio su prenotazione delle seguenti frazioni di rifiuto:

- Ingombranti;
- RAEE;
- Sfalci di potature

3) Servizi raccolta mediante attrezzature stradali e/o CCR delle seguenti frazioni di rifiuto:

- Pile;
- Farmaci;
- Contenitori etichettati T e/o F;
- Oli vegetali;
- Tessili;

4) Pulizia strade e aree pubbliche o adibite a uso pubblico

- Spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e aree pubbliche o adibite a uso pubblico;
- Pulizia delle aree mercatali;
- Pulizia e lavaggio delle aree interessate da fiere, feste, manifestazioni, eventi;

- Raccolta rifiuti abbandonati;
- 5) Gestione dei CCR ove esistenti o dal momento in cui saranno attivati;**
- 6) Servizi di diserbo e decespugliamento stradale;**
- 7) Servizi di pulizia delle caditoie;**
- 8) Servizi di pulizia delle spiagge (ove esistenti);**
- 9) Gestione campagne di comunicazione e sensibilizzazione**
- 10) Adempimenti ARERA e Monitoraggio dei servizi**
- 11) Gestione tecnico-amministrativa**
- 12) Servizi di derattizzazione e disinfestazione**

9. Nel caso dei servizi relativi al comune di Carini, oltre ai servizi sopra descritti, sono stati dimensionati anche i seguenti servizi aggiuntivi:

- a) Servizio di raccolta rifiuti ingombranti e durevoli provenienti da abbandoni;
- b) Servizi ad hoc nelle attività dell'area industriale;
- c) Rimozione carcasse animali;
- d) Rimozione amianto abbandonato;
- e) Rimozione pneumatici abbandonati;
- f) Rimozione guaine abbandonate;

10. E comunque tutti i servizi riportati negli elaborati di progetto.

11. Le attività di comunicazione e sensibilizzazione dovranno sempre essere coordinate con la SRR Palermo Area Metropolitana.

Art.3

Durata

1. L'appalto avrà durata di sette anni con decorrenza dalla data di stipula di ciascun contratto attuativo.

Art.4

Piano annuale delle attività e degli interventi

1. Sulla base e nel rispetto dei criteri, degli standard e di ogni altra prescrizione posta in essere dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto d'Appalto attuativo, viene annualmente predisposto, in tempi congrui per le necessità delle singole Amministrazioni Comunali ed in ossequio alle previsioni programmatiche delle stesse, un Piano annuale delle attività e degli interventi, redatto congiuntamente con il Gestore, che contiene:

- a) una relazione descrittiva nella quale in rapporto ai più generali obiettivi fissati dalla pianificazione del Comune, si individuano in dipendenza di eventuali nuove e diverse esigenze del servizio, ulteriori modalità operative prescelte, finalizzate anche ad un'ottimizzazione del servizio stesso. In essa dovranno essere inoltre riportate le informazioni utili alla determinazione degli indicatori di prestazione (IP) di cui al Piano d'Ambito e riportati nel Progetto Tecnico;
- b) l'elenco dei servizi opzionali programmabili;
- c) la delimitazione delle aree del territorio comunale per ogni tipologia di servizio da svolgere;
- d) il Piano Economico e Finanziario dell'appalto, con i costi annui del servizio in relazione a quanto concordato ai precedenti punti a), b) e c) che deve rientrare nella programmazione e può subire modifiche solo ad inizio di nuovo periodo regolatorio come stabilito da Delibere ARERA .

Art.5

Oggetto del Contratto normativo

2. Il contratto normativo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di affidamento, sospensione e risoluzione dei singoli contratti di appalto attuativi della parte di servizio relativa al territorio dei singoli comuni, stipulati tra il Comune stesso e il Gestore.
3. In particolare il contratto normativo disciplina le condizioni generali dei singoli contratti d'appalto attuativi conclusi da ciascun Comune con il Gestore.
4. Con il Contratto normativo il Gestore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei singoli Comuni ad erogare il servizio con le caratteristiche e le modalità tecniche e di conformità di cui al Progetto Tecnico, al Piano d'Ambito, al Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi eventuali allegati, ivi compreso l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate in sede di partecipazione alla procedura di gare.
5. Il Gestore si obbliga, altresì, ad erogare il servizio nella misura e con le modalità specificate con il Contratto d'Appalto attuativo e suoi allegati stipulato con i singoli Comuni, eventualmente modificato con successivi Atti Aggiuntivi al Verbale di consegna.
7. Ciascun Comune si obbliga a stipulare con il Gestore un Contratto d'Appalto attuativo nei limiti dell'importo contrattuale.
8. Il Contratto normativo rimane valido, efficace e vincolante, per la regolamentazione del Contratto d'Appalto attuativo, dalla data di stipulazione del Contratto normativo medesimo e per tutta la durata dei Contratti attuativi.

Art.6

Oggetto del Contratto d'Appalto attuativo

1. Il contratto d'appalto attuativo disciplina il rapporto obbligatorio tra il singolo Comune e il Gestore.
2. Esso segue la struttura dello schema di contratto predisposto e reso noto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara e pubblicata e redatto ai sensi della Delibera ARERA 385/2023.
3. I singoli Contratti d'Appalto attuativi sono conclusi dai Comuni in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice e devono essere stipulati entro 45 (quarantacinque) gg naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto normativo.
4. In caso di mancata sottoscrizione del Contratto d'Appalto attuativo, da parte dei singoli Comuni, si applica l'art. 14 L.R. 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii.
5. Il contratto d'appalto attuativo, è redatto secondo le modalità del contratto a risultato così come previsto dall'art. 16 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii. e dalla Delibera ARERA n.385 del 03/08/2023 e dovrà contenere tutti gli elementi necessari per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dall'articolo 9, comma 4, lettera a) della L. R. 2010, n. 9 e ss.mm.ii. e le percentuali di R.D. previste in progetto, su scala comunale.
6. In particolare il contratto d'appalto attuativo a risultato, nel rispetto delle "Linee guida operative sulla raccolta differenziata" e degli altri indicatori previsti nel Piano Regionale e nel

Piano d'Ambito, determina gli obiettivi qualitativi, quantitativi che il Gestore è tenuto a garantire per tutta la durata contrattuale di affidamento del servizio.

7. Ai sensi del comma 2, art. 15 della L.R. 9/2010, al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione di singoli comuni, procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni.

8. Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal Gestore, i comuni fino all'affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1, art.15 della medesima Legge, possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l'affidatario dell'appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni economiche.

9. Ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., integrato dalla Delibera ARERA n.385 del 03/08/2023, lo schema tipo del contratto attuativo prevede:

- a. il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio che è l'appalto Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b. l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c. la durata dell'affidamento;
- d. il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e. le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f. i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- g. gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del Gestore e le relative sanzioni;
- h. le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i. la carta di Qualità tecnica dei servizi, redatta ai sensi delle Delibera ARERA n. 15 del 03/08/2023, con la definizione del livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza;
- j. l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del Gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente;

Art.7

Modalità di conclusione dei singoli Contratti d'Appalto attuativi

1. I singoli Contratti d'Appalto attuativi del Contratto normativo dovranno essere stipulati entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto normativo.

2. Al Contratto d'Appalto attuativo stipulato tra il Gestore e il singolo Comune sarà allegato il Verbale di consegna comprensivo della relazione tecnico-illustrativa e del Piano comunale presentato dal concorrente quale proposta/offerta.

3. Successivamente alla stipula del Contratto d'Appalto attuativo l'avvio del servizio sarà regolato dal Programma operativo delle attività, conforme all'offerta presentata in sede di gara, consegnato entro la data di stipula del Contratto attuativo ed allegato al verbale di consegna.

Art.8

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Gestore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla erogazione del servizio oggetto del Contratto normativo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'erogazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi oltre alla normativa vigente, alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel Progetto Tecnico, nel Piano d'Ambito, nel Capitolato Speciale, nel Contratto d'Appalto Attuativo e rispettivi eventuali allegati, ivi compreso l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Art.9

Obbligazioni specifiche del Gestore

1. Il Gestore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto normativo a:

- a) comunicare alla SRR ed ai Comuni interessati tempestivamente e in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;
- b) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai Comuni;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale e nel Contratto d'Appalto attuativo, compreso la fornitura, e la successiva manutenzione, dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;
- d) ottemperare alla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- e) dare immediata comunicazione ai Comuni, per il tramite del Direttore di esecuzione del contratto, per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto normativo e dei Contratti d'appalto attuativi;
- f) fornire e realizzare il Sistema Informatico per il monitoraggio e gestione dei servizi e dei dati così come previsto nell'allegato 1.b. alla Relazione generale al fine di gestire e misurare le prestazioni erogate, per cui i requisiti del sistema informatico dell'impresa appaltatrice dovranno essere in grado di recepire, parallelamente agli aspetti organizzativi, il cambio delle regole, secondo l'orientamento intrapreso dall'Autorità di regolazione ARERA.

2. Il Gestore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere aggiornate e/o emanate successivamente alla stipula del Contratto normativo, nonché di tutto quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto, integrato con le modifiche migliorative proposte in fase di gara.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto normativo, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Comuni, assumendosene il medesimo Gestore ogni relativa alea.
4. Il Gestore, per ogni Lotto, è tenuto a dotarsi di una sede aziendale – centro servizi, per la quale dovrà produrre, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e in cui, a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio legale.
5. Detta sede dovrà essere ubicata in uno dei Comuni appartenenti al Lotto-Distretto dell'ambito di riferimento, in posizione baricentrica al territorio in relazione alla densità abitativa.
6. Il Gestore ha l'obbligo di attivare un "Call Center", a cui l'utente potrà rivolgersi per comunicazioni, richieste e segnalazioni, garantendone il funzionamento almeno negli orari di ufficio e in caso concordati con il Comune e la S.R.R..
7. Per tutta la durata dell'appalto dovranno essere in funzione gli uffici della succitata sede aziendale nei quali, negli orari ufficio e, comunque, negli orari di svolgimento del servizio in appalto, dovrà essere presente personale qualificato e responsabile dell'impresa appaltatrice, idoneo a ricevere, anche a mezzo PEC, telefono e/o fax, le comunicazioni dell'utenza, del Comune e della S.R.R..
8. Il Gestore deve disporre di idonei locali e aree opportunamente dislocati sul territorio da adibire a:
 - spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante;
 - ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

Art.10

Personale utilizzato nello svolgimento del servizio in appalto

1. Nello svolgimento del servizio in appalto, sarà utilizzato:
 - a) **Prioritariamente**, tutto il personale in forza alla ditta uscente con qualifiche e mansioni di cui all'elenco allegato agli atti di gara. Tale personale sarà utilizzato dal soggetto affidatario dell'appalto che ne assumerà la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nonché per l'erogazione delle retribuzioni;
 - b) **Secondariamente**, il personale individuato dalla disposizione dell'art.202 comma 6 del D.lgs. 152/2006 secondo le modalità e nei limiti previsti dai CCNL di categoria.
2. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il concorrente nella predisposizione dell'offerta ha tenuto conto di quanto

stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19 comma 8 della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal D.Lgs. n°152/2006 art. 202, dal Progetto Tecnico della presente gara, nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti) e consequenzialmente tenendo conto dell'elenco del personale della dotazione organica della SRR approvata dall'Assemblea dei Soci e che ha ottenuto parere positivo dalla Giunta Regionale (Delibera 265 del 27.07.2016) e presa d'atto da parte del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (prot.4676 gab. del 29.07.2016).

3. Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo Nazionale del Lavoro in vigore nel settore.

Art.11

Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza

1. Il gestore si obbliga e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione dei contratti attuativi sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

2. Il gestore si impegna alla piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro cui è soggetto.

3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle prestazioni costituenti oggetto dei contratti attuativi l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale i contratti sono eseguiti.

4. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano il gestore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse.

5. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 11, comma 6, del Codice di Contratti.

7. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 11, comma 6, del Codice dei Contratti.

8. L'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del servizio.

9. Il gestore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione dei servizi, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Comune committente, il quale resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall'Appaltatore.

10. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto dei contratti attuativi, si intendono compresi nel corrispettivo d'appalto.

11. La SRR e i singoli Comuni committenti, nei limiti dei loro ambiti territoriali di competenza, hanno comunque facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterranno più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

Art.12

Dotazione patrimoniale

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 nonché dalle disposizioni dell'art.202 comma 4 del D.lgs. 152/2006, la S.R.R. conferisce in comodato beni propri o dei propri soci al Gestore che ne assume i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

2. I beni concessi in comodato sono i seguenti.....

3. Alla scadenza della gestione del servizio o in caso di sua cessazione anticipata, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.4 commi 29 e 30 della L.148/2011, il precedente Gestore cede al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessarie, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f) dell'art.4 della L.148/2011, dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

4. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui sopra non sono stati interamente ammortizzati, il Gestore subentrante corrisponde al precedente Gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Art.13

Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Gestore sono indicati nel Piano Economico e Finanziario dell'Affidamento, allegato al contratto di servizio. Il corrispettivo pattuito è comprensivo della prestazione della fornitura dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio come definito nelle condizioni di cui al precedente art.2.

2. I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno, Successivamente saranno soggetti a revisione, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 60 D.Lgs. n.36/2023 e all'art. 16 del CSA.

3. Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico dei singoli Comuni.

4. Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico dei singoli Comuni.

5. I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed i Consorzi di filiera, spettano ai Comuni.

Art.14

Fatturazione – pagamenti - tracciabilità

1. Ai sensi del comma 2 lett. C) art. 4 L.R. n°9/2010 i singoli comuni provvedono al pagamento del corrispettivo di cui al presente capitolato, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi.
2. Ai sensi del comma 2, lettera d), art. 4 L.R. n°9/2010, i singoli comuni, provvedono all'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 2, lettera c), del D.Lgs n°267/2000, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico.
3. Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.191 del su richiamato D. Lgs n°267/2000.
4. Rientrano tra tali somme quelle relative alla copertura, pro quota, dei costi sostenuti dalla SRR Palermo Area Metropolitana, che dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.191 del D.Lgs.n.267/2000
5. Il responsabile del servizio di cui all'art 191 del D lgs. n° 267/2000 conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente alla ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
6. Ciascuna fattura emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il codice di riferimento al Contratto d'appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata al Comune interessato e spedita in formato elettronico al Codice Univoco Ufficio prestabilito.
7. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n°231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, in osservanza dell'art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., secondo quanto di seguito prescritto.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. e/o PEC dalle amministrazioni comunali.
9. Queste ultime potranno altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del servizio non adempiuta.
10. In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.
11. I pagamenti dei corrispettivi dovranno essere effettuati dal committente entro 45 gg dalla presentazione della fattura elettronica da parte dell'operatore economico. L'individuazione di detto termine di pagamento trova motivazione nella necessità di consentire a ciascun ente committente di procedere alle prodromiche verifiche della documentazione e della tabella riassuntiva mensile prevista dall'art.17 del CSA.
12. Prima di procedere all'adozione degli atti di liquidazione dei corrispettivi, ciascun committente dovrà verificare:

- La regolarità e congruità delle prestazioni fornite;
- La regolarità contributiva del gestore, mediante acquisizione di DURC;
- La regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n.602/1963.

13. Qualora il gestore risulti in posizione di irregolarità contributiva, nonché inadempiente all'obbligo di pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il Comune dà attuazione alle previsioni di cui all'art.11, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023 e in caso di accertata irregolarità fiscale procede ai sensi del citato art. 48 bis.

14. Il gestore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per mancato pagamento diretto delle fatture, per le motivazioni sopra indicate.

15. Il gestore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi ai Contratti attuativi devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

16. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, del relativo contratto attuativo.

17. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.

18. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla SRR e al Comune committente.

19. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Comune committente, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, prima della stipulazione del contratto attuativo, esonerando il Comune da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

20. Il gestore è obbligato a comunicare al Comune committente, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

Art.15

Penali

L'entità delle penali e il relativo procedimento applicativo sono espressamente disciplinati dall'art. 18 del CSA a cui si rinvia integralmente.

Art.16

Cauzioni definitive

Cauzione definitiva contratto normativo:

1. L'Aggiudicatario del Lotto ___ costituisce una cauzione definitiva, in favore della SRR, diretta a garantire, nei termini all'uopo previsti e secondo le condizioni del presente contratto e del CSA, la stipulazione dei singoli contratti attuativi di detto Lotto, nonché i danni conseguenti all'eventuale risoluzione del contratto normativo, pari al 2% (due percento) dell'importo dell'affidamento complessivo del Lotto stesso, applicando il ribasso percentuale, con validità fino alla stipulazione tra l'Aggiudicatario e i Comuni dell'ultimo contratto attuativo relativo al predetto Lotto.
2. A tal fine è/sono stata/e depositata/e polizza fideiussoria n. _____, emessa il _____ da _____, dell'importo di euro _____
3. La garanzia definitiva sarà svincolata alla data di cessazione dei contratti attuativi.

Cauzione definitiva contratti attuativi:

1. A garanzia del perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, l'Appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n.36/2023 a prestare, prima della stipulazione del medesimo, cauzione definitiva in favore del Comune Committente.
2. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci percento) dell'importo del contratto attuativo, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato finale di verifica di conformità dei servizi relativi al contratto attuativo. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità e secondo le condizioni di cui all'art.117 del Codice dei Contratti.
3. La garanzia sarà svincolata previa deduzione di eventuali crediti del Comune committente verso il gestore, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. In caso di escussione di tale garanzia, anche per effetto di applicazione di penali, il gestore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune committente. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
5. La polizza rimane valida ed efficace senza riserve anche in caso di omesso e ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'assicurato.

Art.17

Responsabilità civile e coperture assicurative

1. Il gestore è obbligato a risarcire ciascun Comune committente per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subcontraenti.
2. È fatto obbligo al gestore di mantenere il Comune committente sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei servizi e dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza del singolo contratto attuativo, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Comune o da terzi danneggiati.
3. Il gestore, altresì, è obbligato a rispondere e a manlevare il Comune committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i

dipendenti dello stesso gestore e/o del subappaltatore ovvero del Comune stesso, azionata a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del relativo contratto attuativo, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Comune medesimo.

4. L'Appaltatore, inoltre, risponderà direttamente e manleverà il Comune committente da ogni responsabilità o onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subcontraenti di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del singolo contratto attuativo.

5. A garanzia degli obblighi di cui sopra, il Gestore ha attivato e prodotto alla SRR le polizze assicurative RCT e RCO, secondo quanto previsto dall'art.14 del CSA.

6. Al verificarsi di situazioni di danno sopra indicate e/o a fronte di richieste risarcitorie, ciascun Comune provvederà a inoltrare relativa segnalazione alla SRR affinché siano attivate le coperture assicurative a manleva dell'Ente stesso.

Art.18

Clausola risolutiva espressa - Risoluzione

Risoluzione del contratto normativo:

1. La "SRR Palermo Area Metropolitana" potrà risolvere di diritto il contratto normativo, ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Gestore con PEC efficace dal quindicesimo giorno dal ricevimento, nei seguenti casi:

- a) Mancata produzione o comunicazione da parte del gestore aggiudicatario dei documenti, dei dati e informazioni necessari alla stipulazione di un contratto attuativo;
- b) Rifiuto espresso o implicito di sottoscrivere, nei termini all'uopo assegnati, o eseguire un contratto attuativo qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte del gestore;
- c) In caso di accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal gestore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, non afferenti ai requisiti di idoneità normativa allo svolgimento del servizio;
- d) In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo del gestore, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 D.Lgs. n.36/2024.

2. La SRR dichiara la risoluzione di diritto del contratto normativo nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, D.Lgs. n.36/2023, nonché di revoca o decadenza dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art.212 del D.lgs. n.152/2006 e D.M. 406/98.

3. Nei casi di risoluzione sopra previsti, la SRR ha diritto di ritenere quanto versato a titolo di cauzione definitiva salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto normativo comporterà la risoluzione dei contratti attuativi nel frattempo stipulati.

Risoluzione dei contratti attuativi:

4. A loro volta, i comuni committenti, ferma restando l'applicazione dell'art. 1453 del codice civile e dell'art.122 del D.Lgs. n.36/2023, nonché le fattispecie individuate dall'art. 24 del CSA, da intendersi espressamente richiamate, potranno risolvere di diritto il relativo contratto attuativo ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata o pec, previa messa in mora di 15 giorni per avvio dell'eventuale contraddittorio, senza necessità di ulteriori adempimenti, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) mancato adempimento da parte del Gestore delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli articoli del Contratto normativo e nei suoi Allegati;
 - b) qualora il Gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le attrezzature ed i materiali previsti a suo carico per l'espletamento del servizio, secondo quanto dichiarato nel progetto di offerta;
 - c) accertato utilizzo di attrezzature e personale inferiore a quanto dichiarato in sede di offerta;
 - d) in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali del capitolato tecnico;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune, ai sensi del precedente articolo "*Cauzioni definitive*";
 - f) violazione del divieto di cessione dei contratti attuativi di cui al successivo articolo "*Divieto di cessione del contratto*";
 - g) in caso di inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - h) impedimento all'esercizio da parte del Comune dei poteri di controllo e collaborazione;
 - i) in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010;
 - l) mancato rispetto degli obblighi afferenti le formalità di fatturazione;
 - m) in caso di inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione;
 - n) per inadempienza accertata, anche a carico dei sub contraenti, alle norme e prescrizioni contrattuali in materia di collocamento, igiene, prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale, assicurativa, sindacale e previdenziale;
 - o) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune;
 - p) mancata comunicazione da parte del gestore a Prefettura e Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto attuativo, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.; l'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con le misure straordinarie previste dall'articolo 32 del D.L. 90/2014;
 - q) in caso di applicazione di misura cautelare o rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p. nei confronti del Legale rappresentante del gestore o delle delle imprese raggruppate o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti delle imprese.
5. E' disposta, inoltre, la risoluzione di diritto del contratto in caso di sopravvenienza a carico dell'operatore economico o delle imprese raggruppate di un provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione di cui al Codice Antimafia, di informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli articoli 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. n.36/2023.
6. In caso di risoluzione anticipata del contratto per le fattispecie previste dalla presente disposizione in applicazione della clausola risolutiva espressa, la cauzione definitiva verrà

escussa per il suo intero valore, concordando le parti sulla valenza di clausola penale ex art. 1382 c.c. della presente previsione, fermo restando il diritto al risarcimento del maggiore danno e la facoltà di procedere all'esecuzione in danno.

7. Al verificarsi di qualsiasi ipotesi di risoluzione, ferma restando la facoltà di escussione della cauzione definitiva, il Comune altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

8. Allorquando si verificassero le ipotesi indicate dal presente articolo, il Comune darà tempestiva comunicazione alla SRR affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza.

9. In tutti i predetti casi, è facoltà della SRR nella qualità di Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato ossia la risoluzione sia del contratto normativo che di tutti i contratti attuativi.

10. Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste dall'art. 24 del CSA e le fattispecie sancite dalla normativa vigente.

Art.19

Recesso ad nutum e per giusta causa

1. La SRR e ciascun Comune committente hanno diritto, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere in ogni momento, in tutto o in parte, rispettivamente dal Contratto normativo e attuativo, con preavviso di 6 (sei) mesi, da comunicarsi al gestore mediante Pec.

2. In caso di recesso ai sensi del comma 1, il gestore ha diritto al pagamento di quanto correttamente e regolarmente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

3. La SRR e ciascun Comune Committente hanno diritto di recedere, in tutto o in parte, rispettivamente dal Contratto normativo e attuativo, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione contrattuale, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti del gestore in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale.

4. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

5. La SRR ha, altresì, diritto di recedere dal contratto normativo con effetto immediato e mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore e ai Comuni con cui lo stesso ha stipulato i contratti attuativi, nei casi di mutamenti di carattere organizzativo del Comune, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione del Comune.

6. Il Gestore, a fronte dell'esercizio del recesso, è in ogni caso tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione di nuovo operatore economico, attesa la valenza generale di pubblico servizio delle prestazioni oggetto dei contratti.

Art.20

Subappalto

1. I singoli Contratti attuativi possono consentire di subappaltare parte del servizio nella misura prevista dalla normativa in vigore.

2. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del contratto normativo e attuativo, occorre sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola, con quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

3. Il gestore si obbliga a inserire in ogni tipologia di sub-appalto e sub-contratto la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del sub-contrattante, che dovrà espressamente accettata in sede contrattuale.

4. Il Comune committente provvederà alla revoca del sub-appalto in caso inadempienza accertata a carico del subappaltatore alle norme e prescrizioni contrattuali in materia di collocamento, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

5. L'affidamento in subappalto e in subcontratto è sottoposto alle condizioni e modalità di cui all'art.119 del D.Lgs n.36/2023 e all'art. 22 del CSA.

Art.21

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Gestore di cedere, a qualsiasi titolo e in tutto o in parte, i Contratti attuativi e quindi il Contratto normativo, a pena di nullità delle cessioni stesse, nonché di sub affidare a terzi l'integrale esecuzione dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del CSA.

Art.22

Responsabile del servizio

1. Il Gestore, all'atto della stipula di ogni singolo Contratto attuativo, si obbliga a nominare un responsabile del servizio denominato "Responsabile del contratto" che sarà il referente

responsabile nei confronti dei Comuni e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Gestore.

2. Esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare la raccolta e la trasmissione agli organi preposti dei dati statistici.

3. Le eventuali variazioni della figura del Responsabile saranno comunicate tempestivamente alla SRR Palermo Area Metropolitana e ai Comuni.

Art.23

Modifiche assetti proprietari

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art.24

Verifiche Antimafia

1. La SRR ha acquisito, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n.159/2011, ha acquisito le informative liberatorie in data _____.

2. Nell'ipotesi di cui al punto 1.1. del presente articolo, qualora sia decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta senza che sia pervenuta informazione, ricorrendo ragioni di urgenza alla conclusione del contratto, è possibile procedere alla stipula, con l'avvertenza che in caso di riscontri positivi avrà luogo, salvo quanto previsto dall'art. 94, comma 3, del citato Decreto n.159, la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il pagamento del valore delle prestazioni e opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. Il gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla SRR e al Comune committente ogni eventuale variazione dei dati riguardanti i soggetti sottoposti per legge alle verifiche antimafia riportati nelle visure camerali relative allo stesso, alle eventuali imprese del raggruppamento e alle eventuali imprese subcontraenti, in particolare ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, all'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille/00).

4. Il gestore si impegna, altresì, a comunicare immediatamente alla SRR e al Comune committente eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori di interdittiva, emessi a suo carico o a carico delle imprese del Raggruppamento ossia dei soggetti sottoposti per legge alle verifiche antimafia, successivamente alla stipula del presente contratto.

Art.25

Conflitti di interesse - Incompatibilità

1. Le parti che sottoscrivono il presente contratto dichiarano l'insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e all'oggetto del presente Contratto.

2 Le parti dichiarano, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del DPR n. 62 del 16.04.13, che non sono intercorsi, nell'ultimo biennio, tra la persona fisica che sottoscrive il presente contratto per conto della SRR e il gestore o le imprese raggruppate rapporti contrattuali a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, e che non sono state erogate altre utilità dalle suddette imprese.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuito incarichi ad ex dipendenti della SRR, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima società nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.26

Foro competente

1. E' esclusa la clausola arbitrale.

2. Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente Contratto normativo e/o al Contratto attuativo e alla loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente investito il Foro territorialmente competente in base al Comune sottoscrittore del Contratto attuativo, che è il Foro di Palermo.

Art.27

Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente Contatto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____ e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente indirizzo Pec: _____.

2. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e delle prestazioni e interventi che ne costituiscono oggetto.

Art. 28

Trattamento dati personali

1. L'Appaltatore è informato, ai sensi dell'art. 13 del GDPR in materia di protezione dei dati personali, che il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto avverrà esclusivamente ai fini della stipulazione, per l'esecuzione del rapporto contrattuale e per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia dalla normativa vigente.

2. Il Titolare del trattamento è la SRR e il Responsabile del trattamento è _____.

3. Gli Incaricati (persone autorizzate al trattamento dei dati): personale dipendente della SRR addetto agli uffici deputati alla conservazione del Contratto e alla gestione tecnica del rapporto contrattuale (SPECIFICARE QUALI).

4. L'oggetto del trattamento: dati personali delle persone fisiche (dati anagrafici - codice fiscale) che intervengono per conto e nell'interesse di persone giuridiche nella sottoscrizione dell'atto.

5. Le Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento in

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, che agiranno sotto l'autorità diretta del Titolare del Trattamento.

6. I dati saranno conservati unitamente al documento che li contiene per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per l'ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi.

7. La conservazione e il trasferimento dei dati personali: I dati personali di cui al presente atto, sono conservati su server o su supporti digitali o cartacei ubicati all'interno dell'Ente; non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Art.29

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del gestore tutte le spese del contratto normativo e dei contratti attuativi, nonché tutti gli oneri connessi alla loro stipulazione ed esecuzione, compresi quelli tributari, (imposte, tasse, diritti di rogito, canoni, corrispettivi comunque denominati ecc.).

2. Il Gestore dichiara che le prestazioni oggetto dei contratti attuativi sono effettuate nell'esercizio di impresa e sono soggette all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto normativo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Gestore.

Art.30

Normative di riferimento e rinvio dinamico

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni:

- Capitolato Speciale;
- Normativa in materia di contabilità dello Stato;
- Normative in materia di appalti pubblici di forniture e servizi;
- Normative in materia ambientale;
- Normativa UNI di riferimento per quanto riguarda le attrezzature e i mezzi utilizzati per la esecuzione di tutti i servizi di cui al presente contratto;
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile.
- Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 giugno 2022.

Art.31

Approvazione specifica clausole contrattuali - Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato il contenuto, e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; ai sensi dell'art.1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli n. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 24 e 26 del presente contratto.

2. Qualunque modifica al presente accordo negoziale non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto stipulato con le medesime formalità; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto normativo e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto normativo o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dei Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Art. 32

Contenuto dei contratti attuativi

1. Fermo restando l'obbligo dei Comuni committenti di stipulare i rispettivi contratti attuativi secondo i contenuti dello schema approvato dalla SRR, conformi allo schema di contratto tipo di cui all'Allegato A della delibera ARERA n. 385/2023 e secondo le prescrizioni contrattuali di cui al presente accordo negoziale e di cui al CSA, è facoltà dei singoli Enti integrare i contratti di competenza con previsioni esplicative della clausole normative e con ulteriori prescrizioni in particolar modo in materia di prevenzione di fenomeni corruttivi, con obbligo di non alterare il contenuto sostanziale della presente disciplina contrattuale.

ALLEGATI ALLA PRESENTE

Atti di progetto, offerta tecnica, offerta economica, polizza fidejussoria, polizze assicurative.

Palermo lì _____

IL GESTORE

IL PRESIDENTE
SRR PALERMO AREA METROPOLITANA